



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 555 /09/CONS**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, APPROVATO CON DELIBERA N. 17/98/CONS DEL 16 GIUGNO 1998.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998 (di seguito, il Regolamento);

1



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO, in particolare, l'art. 38 del Regolamento, secondo cui *“La delibera a definire il contratto è di competenza del Direttore Risorse Umane e Finanziarie nel limite di valore di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) e dell’Autorità in ogni altro caso”*;

RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni del Regolamento concernenti la provvista dei beni e servizi occorrenti per le attività strumentali all’operatività istituzionale dell’Autorità medesima, rendendole maggiormente aderenti al principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed attività gestionale sancito dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, di modificare il citato art. 38 del Regolamento ampliando le competenze degli uffici a cui è demandata l’attività di gestione e prevedendo, nel contempo, un aggravamento della procedura a tutela degli interessi dell’Erario ove il valore dei contratti sia particolarmente elevato;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

**(Modifiche al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità, di cui alla delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998)**

1. L’articolo art. 38 del Regolamento è sostituito dal seguente:

*“1. Il Servizio affari generali e contratti provvede all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità. In particolare provvede: a) all’acquisto di mobili, arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, di materiali di cancelleria, compreso l’acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici, di mezzi di trasporto, nonché di materiale informatico; b) al noleggio di apparecchiature in genere e di mezzi di trasporto; c) alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, anche mediante la stipula delle apposite convenzioni; d) alla fornitura dei servizi occorrenti al funzionamento degli uffici, quali quelli di riscaldamento, di pulizia, di manutenzione degli impianti e delle macchine per ufficio; al trasporto di materiale per occorrenze diverse, comprese quelle connesse con i trasferimenti di sede; alla manutenzione di mezzi di trasporto; e)*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*all'amministrazione delle spese d'ufficio; f) alla vendita, cessione o permuta dei beni mobili in dotazione dell'Autorità, quando non più utilizzabili.*

*2. Ove la spesa sia superiore a 80.000,00 euro una commissione, nominata dal Segretario generale, e composta da un dirigente non appartenente al Servizio affari generali e contratti, da un funzionario dello stesso e da un esterno esperto nelle materie oggetto del contratto, formula il parere sulla congruità del prezzo.*

*3. Gli uffici dell'Autorità presentano direttamente le proprie richieste per l'acquisto di beni e servizi al Servizio affari generali e contratti che provvede agli adempimenti di competenza”.*

2. All'art. 39, comma 1, del Regolamento, le parole: “*alla deliberazione adottata dagli organi*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle previsioni*”.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, sotto forma di estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche e integrazioni di cui all'articolo 1 sono recepite nel testo coordinato del Regolamento che sarà reso disponibile sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2009

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a  
quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria